

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 114 del 13 luglio 2017

Stagione venatoria 2017-2018. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" in provincia di Venezia.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Viene decretato il divieto venatorio sull'area denominata "Canale Taglietto" coincidente con il confine tra i comuni di Quarto d'Altino e Venezia, interclusa alla navigazione e posta a confine dell'Azienda Faunistico -Venatoria "Valle Cà Da Riva" e la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese".

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 865 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2017-2018;

VISTO il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l'istanza formulata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Cà Da Riva" (prot. n. 182983 del 10 maggio 2017) volta a conseguire per la stagione venatoria 2017-2018 l'imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull'area denominata "Canale Taglietto", interclusa alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese", di proprietà dell'omonima Azienda agricola, e l'altra destinata, per metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Cà Da Riva o Perini;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Venezia acquisito agli atti dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con prot. n. 257037 del 29/06/2017 con la quale si dà atto che:

- il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso tra i confini dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Cà Da Riva" e della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese";
- il Canale Taglietto è un canale di piccolissime dimensioni difficilmente raggiungibile via terra e via acqua e precluso alla navigazione con manufatti idraulici collocati a entrambe le estremità dello stesso;
- sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della L.R. 50/93 e dell'articolo 23 dell'allegato A) alla L.R. 1/2007;

RITENUTO di accogliere l'istanza avanzata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Cà Da Riva" per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed anche al fine di salvaguardarne la gestione faunistico-venatoria;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l'intera durata della stagione venatoria 2017-2018, il divieto di caccia di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull'area denominata "Canale Taglietto" la quale coincide con il confine tra i comuni di Quarto d'Altino e Venezia, interclusa alla navigazione, e posta a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese", di proprietà dell'omonima Azienda agricola, e l'altra destinata, per metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Cà Da Riva o Perini;

2. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia